

IL DECRETO-LEGGE N. 125 DEL 2020: IL DECRETO AGOSTO

Le misure contenute in questo **decreto-legge**, denominato “**Agosto**” e approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 12 ottobre 2020, sono state definite dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, un “**ponte tra le due fasi della crisi pandemica**”.

Mentre infatti si prosegue nell’impegno per rafforzare il sistema sanitario e per sostenere le famiglie e le imprese – seguendo logiche più selettive rispetto ai provvedimenti che lo hanno preceduto, vale a dire i decreti “Cura Italia”, “Liquidità”, “Rilancio” e “Semplificazioni” – si compie allo stesso tempo uno sforzo importante per “**rimettere l’Italia**”, usando ancora le parole del Ministro Gualtieri, “**su un sentiero di crescita** più elevata, più equa e sostenibile”, permettendo al Paese di ripartire “arrivando preparato alla sfida e all’appuntamento del **Recovery Plan**”.

Da una parte, insomma, si punta ad assicurare, come è stato fatto in tutta la fase di maggiore emergenza per il Covid-19, la **tenuta economica e sociale** del Paese, sostenendo l’occupazione, garantendo i redditi e le condizioni di vita delle famiglie, allargando le tutele sociali per evitare che la crisi pesi sui soggetti più vulnerabili. Dall’altra si vuole tenere insieme coesione sociale, sicurezza e **ripresa economica**, restituendo **forza alle imprese italiane** e garantendo una **ripartenza all’insegna degli investimenti, dell’innovazione, della crescita dimensionale, della sostenibilità ambientale e sociale**.

Il decreto “Agosto” mette in campo interventi per **25 miliardi di euro** in termini di indebitamento netto (e 32 miliardi di saldo netto da finanziare), portando la **risposta complessiva** dell’Italia alla crisi, sempre in termini di indebitamento netto, a **100 miliardi di euro**: un impegno che per dimensione e portata risulta essere tra i più ampi a livello internazionale.

Di seguito, ecco un **quadro delle principali misure** contenute in questo provvedimento – che ricordiamo abroga, mantenendo validi gli atti e i provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti, i decreti n.103 del 14 agosto, n.111 del’8 settembre e n.117 dell’11 settembre 2020 – riguardanti **lavoro e rilancio dell’economia, fisco e liquidità, sostegno agli enti territoriali e alla sanità, risorse per il Mezzogiorno e per la ripartenza in sicurezza delle scuole**.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) del disegno di legge del Governo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" (approvato dal Senato) AC 2700 e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

PER IL LAVORO E I LAVORATORI

Trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale e trattamenti di integrazione salariale in deroga (art. 1)

Per l'emergenza COVID-19, I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di **cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga** Covid-19, per una **durata massima di nove settimane**, incrementate di **ulteriori nove settimane**, complessivamente collocate nel **periodo 13 luglio 2020 e 31 dicembre 2020**. Le ulteriori nove settimane sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro che abbiano già interamente usufruito delle prime nove settimane. Il periodo di trattamento relativo alle seconde nove settimane è subordinato ad alcune condizioni e in certi casi determina l'obbligo del versamento di un contributo da parte del datore di lavoro.

Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (**CISOA**) è concesso per una durata massima di **cinquanta giorni**, nel periodo ricompreso **tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020**.

Indennità per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa (art. 1-bis e quater)

È riconosciuta l'erogazione del trattamento di mobilità in deroga ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa **della Sicilia**, i quali cessino di percepire l'indennità di NASpl nell'anno 2020.

Indennità per i lavoratori di aree in crisi complessa della regione Campania (art. 1-ter)

Per i lavoratori delle aree di crisi complessa **della Campania**, che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 12 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, viene concessa, fino al 31 dicembre 2020, un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa.

Trattamenti di integrazione salariale in deroga per sportivi professionisti (art. 2)

È riconosciuta ai **lavoratori dipendenti** iscritti al **Fondo Pensione Sportivi Professionisti**, con retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000, la cassa integrazione in deroga per un periodo massimo complessivo di nove settimane.

Esonero contributivo in favore di datori di lavoro che non richiedano prestazioni di integrazione salariale (art. 3)

Per i **datori di lavoro del settore privato** – con esclusione di quello agricolo – si prevede un **esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali** a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibile entro il 31 dicembre 2020 e a condizione che i medesimi datori **non richiedano gli interventi di integrazione salariale** previsti dall'articolo 1. Lo sgravio contributivo è riconosciuto esclusivamente in favore dei datori che abbiano fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, di interventi di integrazione salariale analoghi a quelli menzionati ed è limitato – ferma restando la riparametrazione dello sgravio su base mensile – al doppio delle ore di integrazione salariale fruito nei suddetti due mesi.

Fondo nuove competenze (art. 4)

Per quanto riguarda i contratti collettivi di lavoro di secondo livello, si riconosce anche per il 2021 la possibilità – finora prevista per il solo 2020 – di stipulare apposite intese per la **rimodulazione dell'orario di lavoro** per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa: parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a **percorsi di formazione**, disponendo che questa rimodulazione possa essere realizzata anche per favorire **percorsi di ricollocazione dei lavoratori**. Per coprire gli oneri relativi a tali percorsi viene incrementata di 500 milioni di euro la dotazione del **Fondo nuove competenze** istituito presso l'Anpal, l'Agenzia per le politiche attive del lavoro.

Proroga della fruizione di NASpl e DIS-COLL (art. 5)

Viene **prorogata di due mesi** la fruizione delle **indennità di disoccupazione NASpl e DIS-COLL** che terminano nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020, nonché di quelle che sono terminate nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020, già oggetto di una prima proroga di pari durata disposta dal decreto "Rilancio".

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato (art. 6)

Con esclusione di quelli del settore agricolo, per i **datori di lavoro che assumano** successivamente al 15 agosto 2020 – data di entrata in vigore del presente decreto – ed entro il 31 dicembre 2020, **lavoratori subordinati a tempo indeterminato**, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è previsto l'**esonero dal versamento dei contributi previdenziali** per un periodo massimo di sei mesi.

Esonero contributivo per assunzioni a termine nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 7)

L'**esonero contributivo** previsto dall'articolo appena descritto, con le stesse modalità e nello stesso arco temporale, ma limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, è riconosciuto anche per le **assunzioni a tempo determinato** – comprese quelle per lavoro stagionale – nei settori del **turismo** e degli **stabilimenti termali**.

Disposizioni in materia di contratti di lavoro a termine e di somministrazione (art. 8)

Viene **modificata la disciplina transitoria** sulle proroghe e sui rinnovi dei **contratti di lavoro dipendente a termine** nel settore privato e viene abrogata la norma transitoria che per i contratti di apprendistato diverso da quello professionalizzante e i contratti di lavoro a termine – anche in regime di somministrazione – disponeva la proroga nella misura equivalente al periodo per il quale i medesimi lavoratori fossero stati sospesi dall'attività a causa delle misure di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Indennità per alcune categorie di lavoratori (art. 9)

Si riconosce un'**indennità onnicomprensiva**, pari a **1.000 euro**, in favore dei seguenti soggetti: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori, lavoratori dipendenti stagionali negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi, lavoratori dello spettacolo, lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'Inps nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per il 2020.

Indennità per i lavoratori marittimi (art. 10)

Prevista un'**indennità di 600 euro** per ciascuno dei mesi di **giugno e luglio 2020**, a favore di alcune categorie di **lavoratori marittimi**, con un limite di spesa complessivo pari a 26,4 milioni di euro per il 2020. In particolare sono **beneficiari del sostegno** i soggetti abbiano cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto le suddette prestazioni lavorative per almeno trenta giornate nel medesimo periodo.

Regime previdenziale e assistenziale soci cooperative pesca (art. 10-bis)

Disposta l'applicazione del **regime previdenziale e assistenziale** di cui alla legge 250/1958 ai soci di **cooperative della pesca** iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi.

Per lo sviluppo e l'occupazione dell'Arsenale Militare di Taranto (art. 11)

Il Ministero della Difesa è autorizzato ad **assumere** presso dell'**Arsenale militare marittimo di Taranto**, nel triennio 2020-2022 e con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, **315 unità di personale** civile non dirigenziale con profilo tecnico.

Indennità in favore di operatori nel settore dello sport (art. 12)

Per quanto riguarda il settore dello **sport** è prevista, per il mese di giugno 2020, un'**indennità di 600 euro** a favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il Cip (Comitato Italiano Paralimpico), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le società e associazioni sportive dilettantistiche. Il beneficio è subordinato alla condizione che i soggetti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Fondo per il professionismo negli sport femminili (art. 12-bis)

Istituito un **Fondo per il professionismo negli sport femminili** con una dotazione iniziale di **2,9 milioni di euro** per il **2020** e di **3,9 milioni** per ciascuno degli anni **2021** e **2022**.

Disposizioni attuative dell'articolo 78 del decreto "Rilancio" (art. 13)

Ai fini della completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 78 del decreto "Rilancio", si dispone l'**erogazione in via automatica** per il mese di **maggio 2020** dell'**indennità di sostegno al reddito** in favore di alcune categorie di professionisti iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, aumentandone l'importo da 600 a **1.000 euro**. L'onere della misura è quantificato in 530 milioni di euro per il 2020.

In materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 14)

Si preclude la possibilità di avviare le **procedure di licenziamento collettivo** e di esercitare la facoltà di **recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo**, salvo specifiche eccezioni, ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (articoli 1 e 3 del presente decreto). Sono anche dichiarate sospese di diritto le procedure di licenziamento già avviate dopo il 23 febbraio 2020 e le procedure già avviate inerenti l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

A favore degli invalidi civili totali (art. 15)

Si modifica l'articolo 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001 e si abroga l'articolo 89-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di dare compiutamente seguito alla sentenza di illegittimità dichiarata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 2020, in base alla quale l'incremento dell'**assegno mensile** previsto dal suddetto art. 38 a favore degli **invalidi civili totali** deve essere riconosciuto **a tutti i soggetti che abbiano compiuto i 18 anni** (anziché 60 anni, come previsto dalla disposizione dichiarata illegittima).

Erogazione assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 16)

Incrementate di 500 milioni di euro le risorse per l'erogazione dell'**assegno ordinario di integrazione salariale** da parte dei **Fondi di solidarietà bilaterali alternativi**, concesso, a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sulla base della normativa dettata dal decreto "Cura Italia".

Incremento risorse assistenza Caf e professionisti (art. 17)

Incrementate di 20 milioni di euro le risorse destinate all'erogazione dei **compensi** spettanti ai **Centri di assistenza fiscale (Caf)** e ai **professionisti** abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale per l'anno 2019, da erogare nel 2020.

Finanziamento istituti di patronato (art. 18)

Incrementate di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 anche le risorse destinate al **finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale**.

Trattamenti di integrazione salariale per le ex zone rosse (art. 19)

Ai **datori di lavoro** delle regioni **Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto** che nel periodo tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 hanno sospeso, in tutto o in parte, l'attività lavorativa a causa dell'impossibilità da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze di raggiungere il luogo di lavoro – perché residenti o domiciliati nelle cosiddette "**zone rosse**" – viene riconosciuta la **possibilità di accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga e all'assegno ordinario di integrazione salariale**, introdotti dalla normativa vigente a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da Covid-19. Tali trattamenti possono essere concessi, entro un determinato limite di spesa, con riferimento a periodi compresi nel suddetto arco temporale e per un massimo di quattro settimane.

Disposizioni per il settore aereo (art. 20)

Esteso il **trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale** alle aziende operanti nel **settore aereo**, rispondenti a determinati requisiti, che hanno cessato o cessano l'attività produttiva nel corso del 2020 e che non sono sottoposte a procedure concorsuali.

Risorse per il *voucher babysitting* per alcune categorie (art. 21)

Vengono **incrementate di 169 milioni di euro** per il 2020 le **risorse** per l'erogazione del **voucher babysitting** riconosciuto per l'assistenza dei figli fino a dodici anni a favore del **personale** dipendente del **settore sanitario**, pubblico e privato accreditato, e del personale del **comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico**, in alternativa al congedo parentale speciale introdotto in conseguenza dell'emergenza da Covid-19.

Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante la quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti in ambiente scolastico (art. 21-bis)

Si riconosce, a determinate condizioni, il diritto per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, allo svolgimento della prestazione di **lavoro in modalità agile** o ad un **congedo straordinario**, con relativa indennità, per il periodo corrispondente alla durata della **quarantena del figlio**, convivente e minore di quattordici anni, disposta a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico. Si autorizza la spesa di **1,5 milioni di euro** per il 2020, per la **sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche pubbliche** che usufruisca del suddetto congedo.

Lavoro agile per genitori con figli con disabilità (art. 21-ter)

Si riconosce fino al 30 giugno 2021 e in presenza di determinate condizioni, il diritto allo svolgimento del **lavoro in modalità agile** anche in assenza degli accordi individuali a favore dei **genitori lavoratori dipendenti privati** con almeno **un figlio con disabilità grave**.

Fondo per la formazione personale di casalinghe e casalinghi (art. 22)

Istituito un "**Fondo per la formazione delle casalinghe e dei casalinghi**", con una dotazione di **3 milioni di euro annui** a decorrere dal 2020, finalizzato alla formazione e ad incrementare le opportunità culturali e l'inclusione sociale delle donne che svolgono attività prestate nell'ambito domestico, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, per la cura delle persone e dell'ambiente domestico.

Nuove misure in materia di Reddito di emergenza (art. 23)

Ferme restando le erogazioni già concesse del **Reddito di emergenza (Rem)** ai sensi dell'articolo 82 del decreto "Rilancio", si riconosce l'**erogazione di un'ulteriore singola quota** del Rem ai nuclei familiari in possesso dei requisiti già richiesti per accedere alle due precedenti quote. Rispetto ai requisiti di accesso, l'unica modifica apportata è quella relativa al valore del reddito familiare mensile, ora riferito al mese non di aprile ma di maggio. La domanda può essere presentata all'Inps entro il 15 ottobre 2020. L'importo dell'ulteriore quota è lo stesso delle precedenti, ovvero è compreso **fra 400 e 800 euro**, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili gravi o non autosufficienti (in questo ultimo caso fino a 840 euro). Il riconoscimento della quota del Rem è effettuato nel limite di spesa di 172,5 milioni di euro per il 2020.

Disposizioni per il settore della cultura (art. 24)

Viene consentito al Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo (Mibact) di conferire **incarichi di collaborazione** presso le **Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio**, per la durata massima di quindici mesi e comunque entro il 31 dicembre 2021, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per il 2020 e di 16 milioni di euro per il 2021.

Si prevede la possibilità di conferire per un ulteriore periodo e al massimo fino al 31 dicembre 2020 gli incarichi di collaborazione professionale a supporto delle attività del Commissario straordinario per il risanamento delle **fondazioni lirico-sinfoniche**.

Si consente al Mibact di elevare **dal 10 per cento al 15 per cento il limite** – rispetto al totale della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia – degli **incarichi dirigenziali** non generali che possono essere conferiti a persone di comprovata qualificazione professionale esterne all'amministrazione o a personale pubblico non dirigente, a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo dicastero. Ciò nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti e comunque fino al 31 dicembre 2021. Tali incarichi possono essere conferiti solo per le direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, archivistiche e bibliografiche, nonché per gli istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale e sono destinati al personale delle aree funzionali del Mibact già in servizio a tempo indeterminato purché in possesso di determinati requisiti.

Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle professioni culturali e di sostenere le attività di tutela e valorizzazione nel settore dei beni culturali, si rfinanzia e stabilizza, a decorrere dal 2020, il "Fondo mille giovani per la cultura" attivo per il 2014 e il 2015, ridenominandolo "**Fondo giovani per la cultura**".

Per la Casa Internazionale delle donne di Roma (art. 24-bis)

Attribuito alla **Casa Internazionale delle donne** un finanziamento di **900 mila euro** per il 2020, così da integrare le risorse destinate all'estinzione del debito pregresso nei confronti del Comune di Roma.

In materia di procedure concorsuali (art. 25)

Disposte modifiche al decreto “Rilancio” per **semplificare le procedure concorsuali**, ridurre i tempi di svolgimento e **tutelare la salute dei candidati e del personale** preposto all'organizzazione e allo svolgimento delle relative procedure.

Semplificazione procedura di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale (art. 25-bis)

Introdotte disposizioni per **semplificare la procedura di selezione di candidati per l'accesso alla carriera di segretari comunali** per il triennio 2020-2022, con la duplice finalità di accelerare il reclutamento e di assicurare il rispetto del distanziamento sociale imposto dall'emergenza sanitaria in corso.

Lavoratori in quarantena o in permanenza domiciliare obbligatoria e assenze dal servizio per condizioni di disabilità o rischio per la salute, stanziamento per sostituzioni di personale istituzioni scolastiche (art. 26)

Parzialmente modificata la disciplina riguardante l'**equiparazione alla malattia** – ai fini del trattamento economico – dei **periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena o in altre condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria**, in relazione alle disposizioni restrittive della circolazione concernenti l'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché il trattamento giuridico ed economico per alcune ipotesi di **assenza dal servizio**, fino al 31 luglio 2020, dei lavoratori, pubblici e privati, in relazione ad alcune **condizioni di disabilità o di rischio per la salute**. Autorizzata anche una spesa di 54 milioni di euro per il 2020, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche.

Implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza (art. 26-bis)

Viene **incrementato di 1 milione di euro**, a partire dal 2020, il “**Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità**”. Le nuove risorse sono destinate esclusivamente all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti, al fine di assicurare la tutela e la prevenzione della violenza di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza.

Disposizioni in materia di giustizia contabile (art. 26-ter)

Esteso fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 il periodo di operatività della **disciplina emergenziale** prevista con riguardo alla **giustizia contabile** dal decreto “Cura Italia”.

SOSTEGNO E RILANCIO DELL'ECONOMIA

Fondo per la filiera della ristorazione (art. 58)

Istituito, per il 2020, un **Fondo di 600 milioni** per erogare un **contributo** a fondo perduto a favore degli **operatori della ristorazione** che acquistino prodotti di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Prevista anche l'estensione al 2021, per 0,5 milioni di euro, dell'incremento dell'**indennità** per il personale dell'ICQRF, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, disposto dal decreto "Cura Italia" per il 2020.

Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma (art. 58-bis)

Istituito, con una dotazione finanziaria di **20 milioni di euro** per il 2020, un **Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma**, vale a dire i prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità atti a valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione.

Misure a favore del settore vinicolo (art. 58-quinquies)

Esteso alle imprese appartenenti alle **filieri vitivinicole**, anche associate ai codici ATECO 11.02.10 (Produzione di vini da tavola e vini di qualità prodotti in regioni determinate) e 11.02.20 (Produzione di vino spumante e altri vini speciali) l'**esonero** straordinario dal versamento dei **contributi previdenziali e assistenziali** a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.

Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici (art. 59)

Riconosciuto un **contributo a fondo perduto** ai soggetti esercenti **attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico**, svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di Provincia o di Città metropolitana che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri: per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni; per i Comuni capoluogo di Città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni. Il contributo, determinato in modi diversi in base al livello dei ricavi o compensi, spetta a condizione che l'ammontare del **fatturato** e dei **corrispettivi** degli esercizi riferito al mese di **giugno 2020** sia **inferiore ai due terzi** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel **corrispondente mese del 2019**. L'ammontare del **contributo** a fondo perduto è riconosciuto, comunque, in misura **non inferiore a mille euro** per le **persone fisiche** e a **duemila euro** per i soggetti **diversi** dalle persone fisiche. In ogni caso, l'ammontare del contributo non può essere superiore a 150 mila euro.

Contributo a fondo perduto per soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo, di reddito agrario e per titolari di partita Iva (art. 59-bis)

Estesa la platea dei beneficiari del **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti **esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA** introdotto dall'articolo 25 del decreto "Rilancio". A tale scopo, è istituito, nello stato di previsione del MEF, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa massima, per il 2020.

Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese (art. 60)

Rifinanziata di **64 milioni di euro** per il 2020 la cosiddetta "**Nuova Sabatini**", la misura di sostegno che concede alle micro, piccole e medie imprese finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi gli investimenti in beni strumentali "Industria 4.0". Inoltre vengono **rifinanziati**: lo strumento agevolativo dei **contratti di sviluppo**, con 500 milioni di euro per il 2020; il "**Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa**"; l'autorizzazione di spesa per il cosiddetto "**Voucher Innovation Manager**", contributo a fondo perduto in forma di voucher per l'acquisizione di consulenze specialistiche in innovazione previsto dalla Legge di bilancio 2019; il **Fondo per la crescita sostenibile**. Viene anche incrementata di 950 milioni di euro per il 2021 la dotazione del **Fondo Ipcei** (Importanti progetti di interesse comune europeo). Gli oneri complessivi per queste misure ammontano a **774 milioni di euro per il 2020 e un miliardo di euro per il 2021**.

Si consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di non effettuare nell'esercizio in corso **fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali**, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. I soggetti che si avvalgono della facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.

Piani di ammortamento dei finanziamenti ricevuti dalle imprese per attività di ricerca e sviluppo (art. 60-bis)

In relazione ai finanziamenti nella forma di **credito agevolato**, già concessi dal MIUR a valere sul **Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)**, si consente ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano d'ammortamento decennale, decorrente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

Semplificazioni procedimenti di accorpamento Camere di commercio (art. 61)

Si stabilisce che tutti i **procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio** pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame si concludono con l'insediamento degli organi della nuova Camera di commercio **entro il 30 novembre**

2020. La scadenza di tale termine comporta la decadenza, con successiva nomina di un commissario straordinario, degli organi delle Camere di commercio che non hanno completato il processo di accorpamento, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti.

Semplificazione burocratico amministrativa per l'avvio di nuove imprese da parte di under 30 (art. 61-bis)

Previste **esenzioni** dal versamento dei diritti camerali e dal pagamento di tasse e bolli, nonché **semplificazioni burocratiche** a favore dei **giovani imprenditori al di sotto dei 30 anni di età**, nei **primi tre anni di attività**.

Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese (art. 62)

Si dispone che le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possano concedere i regimi di **aiuti** previsti dagli articoli 54-60 del decreto "Rilancio" anche alle **micro imprese e piccole imprese in difficoltà** alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

Semplificazione procedimenti assemblee condominiali (art. 63)

Si stabilisce che le **deliberazioni condominiali** aventi per oggetto l'approvazione degli **interventi di efficienza energetica** e delle **misure antisismiche** sugli edifici siano valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la **maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio**. Nel corso dell'esame al Senato è stata estesa l'applicazione di tale *quorum* deliberativo anche per l'approvazione di eventuali finanziamenti finalizzati agli interventi di efficienza energetica e alle misure antisismiche, nonché per decidere di usufruire delle detrazioni fiscali sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi previste dal decreto "Rilancio".

Disposizioni urgenti in materia condominiale (art. 63-bis)

Viene **sospeso** fino alla cessazione dello stato di emergenza il **termine** per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del **rendiconto consuntivo** e rinvia al 31 dicembre 2020 il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per gli edifici di civile abitazione.

Fondo di garanzia Pmi, interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione nel Mezzogiorno e per gli enti del Terzo settore (art. 64)

Il **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese** viene rifinanziato di 3 miliardi e 100 milioni di euro per il 2023, di 2 miliardi e 635 milioni per il 2024 e di 1 miliardo e 600 milioni per il 2025. Viene assegnata all'**Ismea**, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, una somma pari a 200 milioni di euro per il 2023, a 165 milioni per il 2024 e a 100 milioni per il 2025, per le attività di garanzia sul credito agrario. Si estende **la garanzia del Fondo** al 100 per cento sui finanziamenti di importo non superiore a 30 mila euro di durata decennale, riconosciuta in via straordinaria e transitoria sino al 31 dicembre 2020 alle **persone fisiche esercenti le attività** di cui al **codice Ateco 2007- Sezione K "Attività finanziarie e assicurative"**. Viene ampliato l'ambito delle operazioni finanziarie mediante utilizzo delle risorse assegnate ad **Invitalia**, in origine destinate al sostegno alle imprese del Mezzogiorno tramite l'intervento di Mediocredito Centrale. Si dispone che queste risorse siano destinate anche ad **iniziative strategiche di sostegno**, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale delle imprese e dell'occupazione, **anche nel Mezzogiorno**. Si interviene infine sulla norma che destina, sino al 31 dicembre 2020, una quota parte delle risorse del Fondo di garanzia Pmi (fino a 100 milioni di euro) agli **enti del Terzo settore**, per la concessione a loro favore della garanzia del Fondo al 100 per cento sui finanziamenti di importo non superiore a 30 mila euro di durata decennale. La norma dispone ora che le risorse in questione siano destinate – proprio per le operazioni di garanzia – a favore degli enti non commerciali, inclusi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Si **estendono** poi, a date condizioni, le **garanzie del Fondo di garanzia Pmi** previste dall'articolo 13 del decreto "Liquidità" **anche alle imprese** che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo, un **prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà**.

Calcolo dimensione aziendale per l'accesso al Fondo di garanzia Pmi (art. 64-bis)

Si interviene sulla norma del decreto "Liquidità" che ammette, sino al 31 dicembre 2020, all'accesso alla garanzia del **Fondo di garanzia Pmi** le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (**imprese cd. "mid cap"**). L'articolo specifica che i 499 dipendenti sono determinati sulla base delle **unità di lavoro-anno rilevate per il 2019**.

Proroga moratoria per le Pmi (art. 65)

Disposto un **prolungamento fino al 31 gennaio 2021** della **moratoria straordinaria** già prevista sino al 31 settembre 2010 dall'articolo 56 del decreto "Cura Italia" sulle **esposizioni debitorie delle microimprese e delle Pmi**. La moratoria è accompagnata da garanzia pubblica, di natura sussidiaria, a valere su una apposita sezione del Fondo di garanzia per le Pmi che copre parzialmente le esposizioni interessate.

Interventi di rafforzamento patrimoniale (art. 66)

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato a sottoscrivere **aumenti di capitale e strumenti di patrimonializzazione di società controllate dallo Stato** per un importo complessivo fino a 1,5 miliardi di euro per il 2020.

Riassetto gruppo SACE (art. 67)

Previo accordo tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Cassa depositi e prestiti (Cdp) S.p.A., con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, sottoposto alla registrazione della Corte dei conti, è determinato il **riassetto del gruppo SACE**. Il decreto determina il valore di trasferimento delle partecipazioni interessate ritenuto congruo dalle parti, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto "Liquidità", estensive delle competenze della Società e riformatrici della relativa *governance* societaria.

Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine (art. 68)

Stabilito l'aumento a 300 mila euro delle somme o dei valori che gli investitori possono destinare annualmente ai **piani di risparmio a lungo termine** costituiti a decorrere da 1° gennaio 2020.

Locazioni passive delle amministrazioni pubbliche (art. 69)

Introdotte alcune norme volte a regolamentare l'eventuale permanenza delle **amministrazioni pubbliche** negli **immobili** conferiti o trasferiti ai Fondi comuni di investimento immobiliare. Viene data all'Agenzia del demanio la facoltà di prorogare, rinnovare o stipulare nuovi contratti di locazione sulla base delle condizioni contrattuali disciplinate da uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato (art. 70)

Tenuto conto della situazione emergenziale derivante dalla pandemia di Covid-19 e della necessità di alleggerire i carichi amministrativi delle amministrazioni statali anche mediante la dilazione degli adempimenti, viene differito di un anno, al 31 dicembre 2021, il termine di riferimento per il **rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato**.

Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società (art. 71)

Viene stabilito che alle **assemblee delle società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici** si applichino le **modalità di svolgimento semplificate** previste dall'articolo 106 del decreto "Cura Italia" e che i Fondi di investimento alternativi italiani

riservati possano prorogare il periodo di sottoscrizione per ulteriori tre mesi, ai fini del completamento della raccolta del patrimonio.

Sottoscrizione semplificata di contratti bancari e assicurativi (art. 72)

Esteso fino al 15 ottobre 2020 l'ambito temporale di applicazione delle norme relative alla **sottoscrizione semplificata di contratti bancari, finanziari, assicurativi**, nonché di **collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati**, introdotte dai decreti "Liquidità" e "Rilancio". I Buoni postali fruttiferi il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza sono esigibili entro il 15 dicembre 2020.

Operazioni effettuate dal Gruppo Iva e nei confronti di esso (art. 72-bis)

Introdotta una modifica del D.P.R n. 633 del 1972, per effetto della quale, nel rispetto di specifiche condizioni relative all'ammontare delle detrazioni, le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo Iva da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al medesimo gruppo Iva, sono **esenti dall'applicazione dell'Iva**, laddove il committente delle prestazioni sia un consorzio che partecipa al gruppo Iva. Tali norme vengono qualificate come disposizioni di interpretazione autentica ai sensi dello Statuto dei diritti del contribuente.

Rifinanziamento *cashback* (art. 73)

La dotazione del fondo per il finanziamento delle **misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici**, previsto dall'articolo 1, comma 290, della Legge di bilancio 2020, viene incrementata di 2,2 milioni di euro per il 2020 e di 1 miliardo e 750 milioni per il 2021. Viene inoltre eliminato il termine originariamente previsto – il 30 aprile 2020 – entro il quale adottare le misure attuative per l'attribuzione del rimborso. In sede referente è stato introdotto un nuovo termine, specificando che le misure attuative dovranno essere emanate entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Incremento fondo per acquisto autoveicoli a basse emissioni - Automotive (art. 74)

Viene rimodulato il **contributo** introdotto dal decreto "Rilancio" per l'**acquisto di autoveicoli nuovi, elettrici e ibridi** con emissioni fino a 60 g/km di CO₂ nonché con emissioni di CO₂ fino a 110 g/km, con o senza rottamazione. Si incrementano inoltre le risorse per il 2020 per il cosiddetto "**ecobonus**" per l'acquisto di autoveicoli nuovi, nella misura complessiva di 400 milioni di euro, 300 milioni dei quali riservati all'incentivo aggiuntivo per l'acquisto di autoveicoli nuovi. Si istituisce un fondo di 90 milioni di euro per il 2020 per l'erogazione di **contributi** per l'installazione di **infrastrutture** per la **ricarica di veicoli elettrici** da parte di imprese e professionisti. Si agevola, infine, l'**acquisto** o il **noleggio** da parte di **pubbliche amministrazioni** di

veicoli ad alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno, eliminando i previgenti limiti di cilindrata.

Incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi (art. 74-bis)

Previsto, in via sperimentale, un **incentivo economico** per coloro che, entro il 31 dicembre 2021, installano un sistema di **riqualificazione elettrica** su alcune categorie di **veicoli** e procedono alla relativa omologazione del veicolo modificato.

Operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuità d'impresa e modifiche disciplina assetti proprietari delle società di gestione mercati regolamentati (art. 75)

In deroga alle procedure previste dalle norme a tutela della concorrenza e del mercato, si intendono **autorizzate le operazioni di concentrazione di dimensione non comunitaria** che rispondono a **rilevanti interessi generali dell'economia nazionale** e riguardano imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera ovvero di interesse economico generale che abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria, potrebbero cessare le loro attività. Le imprese interessate sono soggette all'obbligo di **comunicare preventivamente le operazioni di concentrazione** all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale, entro 30 giorni dalla comunicazione, prescrive le misure ritenute necessarie a tutela della concorrenza e dell'utenza, tenuto anche conto della **sostenibilità complessiva** dell'operazione.

Inoltre si introducono modifiche alla **disciplina degli assetti proprietari delle società di gestione dei mercati regolamentati** estendendo, tra l'altro, la disciplina degli obblighi di comunicazione preventiva alla Consob in relazione all'acquisto di partecipazioni in una società di gestione di mercati regolamentati, identificando determinate soglie del capitale detenuto segnaletiche di un'influenza significativa sugli assetti proprietari del gestore del mercato.

Sospensione scadenza titoli di credito (art. 76)

Disposta la sospensione fino al 31 agosto 2020 dei **termini di scadenza** relativi a **vaglia cambiari, cambiali** e altri **titoli di credito**, nonché ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva.

Misure urgenti per il settore turistico (art. 77)

Viene **esteso alle strutture termali il credito d'imposta** già riconosciuto dall'articolo 28 del decreto "Rilancio" alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator. Tale credito d'imposta deve ora essere commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento anche al mese di **giugno**, oltre a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, mentre per le

strutture **turistico ricettive** con attività **solo stagionale** il periodo da prendere in considerazione deve ora comprendere, oltre a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, anche il mese di **luglio**. Inoltre, l'operatività del fondo istituito per il 2020 nello stato di previsione del Mibact al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator è estesa alle **guide** e agli **accompagnatori turistici** e la dotazione dello stesso è incrementata da 25 a **265 milioni** di euro. Infine, si **proroga** sino al 31 marzo 2021, limitatamente alle imprese del comparto turistico, la **moratoria** straordinaria prevista dal decreto "Cura Italia" per la parte concernente il pagamento delle rate dei **mutui in scadenza** prima del 30 settembre 2020.

Esenzioni Imu per turismo e spettacolo (art. 78)

Prevista l'**esenzione dal pagamento della seconda rata** dell'Imu per alcune categorie di immobili, quali gli **stabilimenti balneari** marittimi, lacuali e fluviali, gli **stabilimenti termali, alberghi, pensioni** e **immobili** destinati alle **attività turistiche**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività. La norma riconosce la stessa agevolazione anche per gli immobili utilizzati per **eventi fieristici** o manifestazioni, nonché per quelli destinati a **spettacoli cinematografici e teatrali** e a **discoteche e sale da ballo**.

Agevolazioni tributarie Imu imprese agricole (art. 78-bis)

Ai fini di sostenere l'esercizio delle **attività imprenditoriali agricole** estendendo alcune **agevolazioni in materia di imposta municipale propria (Imu)**, si prevede l'applicazione retroattiva dell'equiparazione, a fini fiscali, dei familiari coadiuvanti del coltivatore diretto ai titolari dell'impresa agricola; si stabilisce che nelle agevolazioni tributarie previste dalle norme in materia di soci di società di persone esercenti attività agricole sono comprese anche quelle relative ai tributi locali; si prevede infine che ai fini Imu si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola.

Agevolazioni settore turistico e termale (art. 79)

Riconosciuto per i due periodi di imposta 2020 e 2021 il **credito d'imposta** per la **riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere** istituito dal decreto-legge n. 83 del 2014. L'agevolazione è prevista nella **misura del 65 per cento** ed è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, agli stabilimenti termali, nonché alle strutture ricettive all'aria aperta.

Misure a sostegno del settore culturale (art. 80)

Per il 2020 viene incrementata di 60 milioni di euro la dotazione del **Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali**. Incrementate di 65 milioni di euro, sempre per il 2020, anche le risorse da destinare al funzionamento dei **musei** e dei **luoghi della cultura statali**, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di

biglietti di ingresso conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19. Incrementata complessivamente di 90 milioni di euro la dotazione dei **Fondi di parte corrente e in conto capitale** destinati al sostegno delle emergenze dei settori dello **spettacolo**, del **cinema** e dell'**audiovisivo** insorte sempre a seguito delle misure adottate per il contenimento del Covid-19. Disposto che anche per gli incassi relativi al **2020** si applichi la disciplina – attualmente prevista solo con riferimento agli incassi relativi al 2019 – in base alla quale il **10 per cento dei compensi per copia privata** incassati dalla Società italiana degli autori ed editori (Siae) è destinata al sostegno di **autori, artisti interpreti ed esecutori e lavoratori autonomi** che svolgono attività di **riscossione dei diritti d'autore** in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva, invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori. Aumentata di 5 milioni di euro anche l'autorizzazione di spesa per il funzionamento dei **soggetti giuridici creati o partecipati dal Mibact**. Si incrementa di 25 milioni di euro, per il 2020, l'autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione del Piano strategico "**Grandi Progetti Beni culturali**" e inoltre si amplia il contenuto del suddetto Piano, includendovi anche beni o siti di interesse paesaggistico e consentendo la possibilità di effettuare acquisizioni nell'ambito degli interventi organici ivi previsti. Il **Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità** aumenta di 250 mila euro per il 2020 e di 750 mila euro a decorrere dal 2021. Si introducono alcune **modifiche** alla disciplina prevista per l'applicazione della **detrazione al 110 per cento** delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici (il cosiddetto **Superbonus**, articolo 119 del decreto "Rilancio"). Si estendono gli **incentivi fiscali** introdotti sempre dallo stesso articolo del decreto "Rilancio" in materia di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, anche alle **dimore storiche** accatastate nella categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), a condizione che siano aperte al pubblico.

Fondo per la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico (art. 80-bis)

Istituito nello stato di previsione del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo (Mibact) un **Fondo** con una dotazione, per il **2020**, di **10 milioni** di euro finalizzato alla tutela, alla conservazione e al restauro del **patrimonio culturale immobiliare** storico e artistico pubblico.

Credito d'imposta per investimenti pubblicitari di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 81)

Si istituisce per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali un credito d'imposta pari al 50 per cento delle **spese di investimento in campagne pubblicitarie**, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a favore delle **leghe che organizzano campionati nazionali a squadre** nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero **società sportive professionistiche** e società ed **associazioni sportive dilettantistiche** iscritte al registro CONI operanti in discipline

ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Il contributo è concesso nel limite di spesa complessivo di 90 milioni di euro nel 2020.

Misure per i Campionati mondiali di sci alpino Cortina 2021 (art. 82)

Per quanto riguarda i “**Mondiali di Sci Cortina 2021**”, si consente alla Federazione italiana sport invernali (Fisi) di chiedere una controgaranzia dello Stato, per un importo massimo di 14 milioni di euro, a fronte della garanzia già prestata in favore della Fondazione Cortina 2021. Si stabilisce inoltre che la Fisi, annualmente e a conclusione dei Mondiali, predisponga una relazione sulle attività della Fondazione Cortina 2021, da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo Sport, per la successiva trasmissione alle Camere.

Rifinanziamento Fondo servizio civile (art. 83)

Vengono **incrementati di 20 milioni di euro**, per il 2020, gli stanziamenti a favore del **Fondo nazionale per il servizio civile**.

Disposizioni in materia di autotrasporto (art. 84)

Si incrementa di 5 milioni di euro per il 2020 l'autorizzazione di spesa per la **deduzione forfettaria di spese non documentate** da parte degli **autotrasportatori** e si prevede il riversamento all'entrata del bilancio delle somme eccedenti rimaste nella disponibilità dei soggetti a cui erano state assegnate, incassate a decorrere dal 1° gennaio 2019 per la **riduzione compensata dei pedaggi autostradali**, per la sua riassegnazione ad iniziative dell'Albo nazionale degli autotrasportatori.

Misure per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico e per il trasporto aereo (art. 85)

Istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti un fondo destinato a **compensare** i danni subiti dalle **imprese esercenti i servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico**, in ragione dei minori ricavi registrati in conseguenza delle misure connesse all'emergenza da Covid-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio.

In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia Covid-19 e al fine di assicurare l'efficienza, la sicurezza e la continuità del **trasporto aereo di linea di passeggeri** ed evitare un pregiudizio grave e irreparabile alle imprese, si prevede che il Ministero dello Sviluppo economico sia autorizzato ad erogare a titolo di anticipazione un importo complessivo non superiore a 250 milioni di euro alle imprese titolari di licenze aventi determinati requisiti. Analogamente, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad erogare a titolo di

anticipazione un importo complessivo non superiore a 50 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti previsti dall'articolo 198 del decreto "Rilancio".

Altre misure in materia di trasporto passeggeri su strada (art. 86)

Modificando le disposizioni della Legge di bilancio 2020 in materia di risorse per l'autotrasporto ed il rinnovo del parco veicoli, si prevede che beneficiari delle risorse siano le **imprese esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggetti ad obbligo di servizio pubblico**. Si amplia lo stanziamento a **53 milioni di euro** per il 2020 e si indica il termine del 31 dicembre di quest'anno, anziché del 30 settembre, per l'avvio degli investimenti che possono accedere ai finanziamenti, aggiungendo una nuova previsione in base a cui una quota pari a 30 milioni di euro delle risorse sono destinate al ristoro di rate o canoni di leasing con scadenza compresa tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e riguardanti gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2018 di veicoli nuovi di fabbrica di categoria adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto passeggeri su strada.

Altre misure urgenti per il trasporto aereo (art. 87)

Sono **modificate le disposizioni** relative alla costituzione di una **nuova compagnia aerea a totale partecipazione pubblica** prevista dall'articolo 79 del decreto "Rilancio". Le modifiche riguardano la fase di immediata costituzione della società, precisando che l'esercizio dell'attività da parte della stessa sia subordinato non all'autorizzazione ma alle valutazioni della Commissione europea. Viene inoltre previsto per legge il capitale sociale iniziale della società, fissato in 20 milioni di euro, e finalizzato alla predisposizione del piano industriale, precisando che lo stesso piano industriale sia sottoposto alle valutazioni della Commissione europea e debba essere adeguato tenendo conto della decisione della medesima Commissione. Viene infine precisato che, qualora il parere parlamentare sul piano industriale non sia reso nel termine di trenta giorni, si possa prescindere da esso.

Decontribuzione cabotaggio crociere (art. 88)

Per le **imprese armatoriali** delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020 viene **estesa l'esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali** prevista per gli armatori e il personale iscritti nei registro internazionale.

Fondo compensazione danni subiti dal settore trasporto marittimo (art. 89)

Istituito un **Fondo**, con una dotazione di 50 milioni di euro, volto a **compensare le imprese armatoriali** che operano con navi di bandiera italiana e che risultano iscritte nei registri alla data del 31 gennaio 2020, impiegate nei trasporti di passeggeri e

combinati di passeggeri e merci via mare, a causa della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

Collegamenti ferroviari via mare tra la Sicilia e la Penisola (art. 89-bis)

Si stabilisce che **l'impiego di mezzi navali veloci per l'attraversamento ferroviario dello Stretto di Messina**, nell'ambito del contratto di programma 2016-2021, parte servizi, e in conformità a quanto previsto dalla concessione della rete ferroviaria nazionale a Rete ferroviaria italiana, **riguardi anche la tratta Messina-Reggio Calabria**.

Modifiche al “buono viaggio” (art. 90)

Modificato il “**buono viaggio**” introdotto dall'articolo 200-bis del decreto “Rilancio”, portando **da 5 a 35 milioni di euro per il 2020** il Fondo destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di un buono da utilizzare per gli spostamenti effettuati con servizio di taxi o di noleggio con conducente in favore di persone in situazioni di disagio. Modificate anche le modalità di ripartizione del Fondo tra gli Enti locali destinatari delle risorse e precisate le modalità secondo le quali i Comuni procedono all'erogazione dei buoni.

Internazionalizzazione enti fieristici e *start-up* innovative (art. 91)

Istituita un'apposita sezione del **Fondo di rotazione** per la concessione di **finanziamenti a tasso agevolato** per l'internazionalizzazione delle imprese, volta al supporto ai processi di **internazionalizzazione degli enti fieristici italiani**, costituiti in forma di società di capitali. L'ambito di operatività del Fondo rotativo per operazioni di *venture capital* è esteso a tutti gli Stati e territori esteri anche appartenenti all'Unione europea e gli interventi del Fondo possono riguardare anche iniziative promosse dalle ***start-up* innovative**.

Disposizioni per l'adempimento di impegni internazionali (art. 92)

Viene incrementato di 11 milioni di euro per il 2020 il **Fondo missioni internazionali** e si dispone la proroga di alcune norme riguardanti la partecipazione italiana all'**Esposizione universale di Dubai**.

Disposizioni in materia di porti (art. 93)

Si interviene sull'articolo 199 del decreto “Rilancio”, in materia di **lavoro portuale** e di **trasporti marittimi**, tra le altre cose aumentando **da 30 a 50 milioni le dotazioni del fondo previsto** e intervenendo sulla destinazione delle risorse, prevedendo la ulteriore finalità di finanziare il riconoscimento da parte delle Autorità marittime,

relativamente ai porti non sede di Autorità di sistema portuale, dei benefici previsti per il soggetto fornitore di lavoro portuale.

Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali (art. 94)

Disposta una **proroga di due mesi**, dal 30 settembre al 30 novembre 2020, del **termine** per la sottoscrizione degli **atti convenzionali di concessione** relativi all'**autostrada A22 Brennero-Modena**.

Per la zona lagunare di Venezia (art. 95)

Si istituisce l'**Autorità per la Laguna di Venezia**, con sede a Venezia, attribuendole la natura di ente pubblico non economico di rilevanza nazionale. Si individuano le sue funzioni e le sue competenze per la **salvaguardia** della città di Venezia e della zona lagunare e per il mantenimento del regime idraulico lagunare, nonché i suoi organi, le relative funzioni e attribuzioni, le modalità di nomina.

Rifinanziamento di misure emergenziali (art. 96)

Disposto il **rifinanziamento** di alcune **misure emergenziali** già previste dai decreti "Cura Italia" e "Rilancio": si innalza da 60 a 85 milioni di euro il tetto di spesa previsto per il **credito d'imposta** per le imprese che effettuano **investimenti pubblicitari**, si incrementa dall'8 al 10 per cento il credito d'imposta riconosciuto alle **imprese editrici di quotidiani e periodici** iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa, si interviene sui contributi diretti erogabili ad imprese editrici di quotidiani e periodici.

Misure di semplificazione per le piccole utilizzazioni geotermiche (art. 96-bis)

Si prevede che le **piccole utilizzazioni locali di calore geotermico** siano assoggettate alla **procedura abilitativa semplificata**, limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle **acque sotterranee** restino confinati nell'ambito della **falda superficiale**, alle condizioni stabilite con il decreto ministeriale che avrebbe dovuto definire le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili.

MISURE FISCALI, PER LA LIQUIDITÀ DI FAMIGLIE E IMPRESE

Rateizzazione versamenti sospesi (art. 97)

Prevista la possibilità di beneficiare di una **ulteriore rateizzazione** del **pagamento** di una serie di **versamenti già sospesi** da precedenti decreti-legge recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica. Introdotta la possibilità che gli importi sospesi possano essere versati per il 50 per cento in un'unica soluzione entro il 16 settembre o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate di pari importo a partire dallo stesso 16 settembre. Il versamento del restante 50 per cento può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

2 per mille Irpef alle associazioni culturali (art. 97-bis)

Si prevede che per il **2021**, con riferimento al precedente periodo d'imposta, i contribuenti possono destinare il **2 per mille della propria IRPEF a favore di una associazione culturale** iscritta in un elenco appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Proroga secondo acconto Isa e forfettari (art. 98)

Viene **prorogato al 30 aprile 2021** il termine di **versamento** della seconda o unica rata dell'**acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap**, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per i soggetti tenuti all'applicazione degli **Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa)**, per i contribuenti che applicano i **regimi forfettari o di vantaggio**, per coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cosiddetta "trasparenza fiscale". La proroga è limitata ai soli contribuenti che hanno subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento** nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Regolarizzazione versamenti Isa (art. 98-bis)

Si riconosce ai **soggetti** tenuti all'applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (**Isa**), che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento, di poter **regolarizzare, senza sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 i versamenti dovuti e non versati**.

Proroga riscossione coattiva (art. 99)

Vengono **prorogati dal 31 agosto al 15 ottobre 2020** i termini di **sospensione di versamenti** di somme derivanti da **cartelle di pagamento**, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti

esecutivi degli enti locali. Viene **estesa** ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020 la cosiddetta “**decadenza lunga**” del debitore: con riferimento a tali richieste, la decadenza del beneficio della rateazione accordata dall’agente della riscossione e gli altri effetti di legge legati alla decadenza si verificano in caso di **mancato pagamento di dieci, anziché cinque rate**, anche non consecutive. Infine, la norma proroga al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati.

Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale (art. 100)

Si stabilisce che le disposizioni della Legge di bilancio 2019 relative alla durata quindicennale delle **concessioni demaniali** si applicano anche alle concessioni **lacuali e fluviali** e alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all’inizio dell’utilizzazione. Si sostituisce, a decorrere dal 2021, il criterio di quantificazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, applicando il criterio tabellare già applicato per le opere di difficile rimozione. Si stabilisce che alle concessioni relative alla realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con effetto dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni determinati secondo i valori tabellari previsti per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative. Si precisa anche, tra le altre cose, che dal 1° gennaio 2021 l’importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, in ogni caso, essere inferiore a 2.500 euro.

Concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (art. 101)

Disposta la proroga dei termini del pagamento della seconda restante rata, una tantum, dell’offerta economica a carico della società aggiudicatrice della gara per la concessione della **gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale**. La data per la stipula della **nuova convenzione** viene fissata al **1° dicembre 2021**. Con determinazione direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli saranno successivamente stabilite le modalità di corresponsione della seconda rata, per garantire il pagamento dell’intero importo entro il 15 dicembre 2020.

Siti oscuramento (art. 102)

Attribuito all’Agenzia delle dogane e dei monopoli il **potere di ordinare ai fornitori** di connettività alla **rete internet** ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la **rimozione delle iniziative** di chiunque offra o pubblicizzi

prodotti o servizi, secondo modalità **non conformi** a quelle definite dalle norme vigenti in questi settori.

Servizi dell’Agenzia delle dogane (art. 103)

Autorizza la costituzione, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di un’apposita **società in house** – avente come socio unico l’Agenzia delle dogane e dei monopoli – per lo svolgimento di alcuni servizi con criteri imprenditoriali, in particolare la **certificazione di qualità dei prodotti** e l’uso del certificato del **bollino di qualità**.

Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro (art. 104)

Introdotta modifiche all’articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con obiettivo di **rendere gli apparecchi da divertimento senza vincite in denaro non utilizzabili fraudolentemente** come apparecchi con vincita in denaro. Si regolamentano, in particolare, alcune tipologie di apparecchi attualmente prive di regole tecniche di produzione.

Lotteria degli scontrini *cashless* (art. 105)

Si stabilisce che le risorse già previste per l’istituzione di premi speciali associati alla **lotteria degli scontrini** siano interamente destinate alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria stessa.

Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole (art. 106)

Questo articolo sostituisce integralmente il comma 3 dell’articolo 136-*bis* del decreto “Rilancio”, che subordinava l’efficacia delle **misure per la rivalutazione agevolata dei beni delle cooperative agricole** all’autorizzazione della Commissione europea. Al fine di anticipare l’effettività di queste disposizioni, si dispone che esse si applichino nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” della Commissione europea. Pertanto, **non necessitano di specifica autorizzazione**.

Tassa automobilistica per veicoli in locazione a lungo termine senza conducente (art. 107)

Viene **prorogato** dal 31 luglio al **31 ottobre 2020** il termine per il **versamento** della **tassa automobilistica**, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, per i **veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente**. Viene chiarito, inoltre, che tale termine riguarda i periodi tributari in scadenza nei primi nove mesi del 2020, invece del primo semestre 2020.

Maggiorazione ex-Tasi (art. 108)

Si chiarisce che la **maggiorazione dell'Imu** sulle abitazioni principali di lusso, sui fabbricati merce e sui fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, per i Comuni che l'hanno già adottata e confermata negli anni precedenti, **non può eccedere lo 0,08 per cento**.

Proroga esonero Tosap e Cosap (art. 109)

Per favorire la ripresa delle attività turistiche vengono **prorogati di due mesi**, dal 31 ottobre al 31 dicembre 2020, i **termini** previsti da alcune disposizioni riguardanti **l'esonero del pagamento della Tosap e della Cosap**, alle concessioni di suolo pubblico e alla posa di strutture amovibili. In particolare, dal 1° maggio al 31 dicembre 2020 la norma esonera gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap). Si prevedono inoltre **procedure semplificate**, in via telematica, per la presentazione di **domande di nuove concessioni** per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse nello stesso periodo 1° maggio-31 dicembre 2020. Inoltre, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento, si prevede che la posa di strutture amovibili in spazi aperti da parte dei medesimi soggetti individuati destinatari dei benefici in materia di Tosap e Cosap non sia soggetta, a determinate condizioni, a talune autorizzazioni e al rispetto di termini temporali previsti dalla legislazione vigente. Viene infine incrementato il fondo per **ristoro dei Comuni** a fronte delle minori entrate derivanti dalle norme in esame.

Rivalutazione beni d'impresa (art. 110)

Prevista, a favore delle società di capitali e degli enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la **rivalutazione dei beni d'impresa** e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.

Riscossione diretta società *in house* (art. 111)

Si modifica la disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, ai sensi della quale tutte le somme a qualsiasi titolo rimosse appartenenti agli enti stessi affluiscono direttamente alla tesoreria dell'ente. Sono equiparati ai versamenti effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario quelli effettuati alle **società pubbliche che esercitano *in house* l'attività di riscossione**. Sono dunque esclusi dalla disciplina dei versamenti diretti quelli effettuati alle società miste pubblico-private, affidatarie delle attività di accertamento e riscossione delle entrate dell'ente locale.

Elevato il limite di esenzione dall'Irpef per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore (art. 112)

Previsto il **raddoppio**, per il solo periodo di imposta **2020**, del **limite di esenzione dall'Irpef** per i **beni ceduti** e i **servizi prestati al lavoratore**. Tale limite viene quindi elevato da 258,23 euro a 516,46 euro. Resta fermo il principio che, qualora il valore complessivo dei suddetti beni e servizi sia superiore al limite, l'intero valore concorre a formare il reddito imponibile.

COESIONE TERRITORIALE

Agevolazioni contributive in favore di datori di lavoro operanti in alcune aree territoriali e prepensionamenti di lavoratori poligrafici (art. 27)

Previsto, per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020, un **esonero contributivo parziale** in favore dei **datori di lavoro** del settore privato operanti in alcune Regioni. L'esonero è riconosciuto con riferimento alla contribuzione a carico del datore relativa a rapporti di lavoro dipendente aventi sede in determinate Regioni – con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico – nella misura del **30 per cento** dei contributi, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail. Prevista una **riapertura dei termini** per la presentazione di **domande di prepensionamento da parte di lavoratori poligrafici** di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.

Rafforzamento della strategia per lo sviluppo delle aree interne (art. 28)

Si incrementano di **110 milioni**, di cui **10 milioni** per il **2020** e **100 milioni** per il **2021**, le risorse nazionali destinate alla "Strategia nazionale per lo sviluppo delle **Aree interne** del Paese".

REGIONI, ENTI LOCALI E AREE COLPITE DA SISMA

Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti locali e finanziamento servizi di trasporto scolastico (art. 39)

Viene **integrata di 1.670 milioni** di euro la **dotazione** del **fondo** istituito dal decreto "Rilancio" per assicurare a **Comuni, Province e Città metropolitane** le risorse

necessarie per l'espletamento delle **funzioni fondamentali**, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Si autorizzano i Comuni a finanziare **servizi di trasporto scolastico aggiuntivi**, nel limite complessivo di 150 milioni di euro e nel limite, per ciascun Comune, del 30 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019.

Incremento ristoro imposta di soggiorno (art. 40)

Viene **incrementato di 300 milioni di euro** il **fondo** per il **ristoro parziale dei Comuni** a fronte delle minori entrate derivanti dalla **mancata riscossione dell'imposta di soggiorno** o del contributo di sbarco, demandando ad un decreto ministeriale la ripartizione di tali risorse aggiuntive.

Fondo per l'esercizio delle funzioni di Regioni e Province autonome (art. 41)

Introdotte disposizioni in linea con gli accordi sanciti il 20 luglio 2020 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica per assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni istituzionali degli enti territoriali. Incrementata di **2,8 miliardi** la dotazione del **Fondo** destinato alle **Regioni** e alle **Province autonome** per il **ristoro della perdita di gettito** connessa all'emergenza epidemiologica.

Fondo di garanzia per la prima casa (art. 41-bis)

Si stabilisce che la garanzia a valere sul **Fondo di garanzia per i mutui** per acquisto e ristrutturazione **prima casa**, sia concessa in relazione a finanziamenti connessi all'acquisto oppure ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, "esclusivamente" per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico.

Sospensione quota capitale mutui autonomie speciali (art. 42)

Si estende alle **Regioni a statuto speciale** e alle **Province autonome** la disciplina – che l'art.111 del decreto "Cura Italia" nella sua formulazione originaria riservava alle Regioni ordinarie – relativa alla **sospensione della quota capitale** dei **prestiti** contratti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze o con la Cassa depositi e prestiti prima della sua trasformazione in S.p.a.

Sospensione versamenti tributari e contributivi e interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricolo e della pesca per Lampedusa e Linosa (art. 42-bis)

Vengono **differiti al 21 dicembre 2020** tutti i **versamenti** tributari, contributivi e assistenziali dovuti dai **soggetti** con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio del **Comune di Lampedusa e Linosa**. Gli stessi soggetti potranno, altresì, **versare il 50 per cento** dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto "Rilancio" con la **rateizzazione** disposta dall'articolo 97 del presente decreto-legge. Vengono inoltre estese alle **imprese del settore turistico, agricolo e della pesca** con domicilio fiscale nel Comune di Lampedusa e Linosa le **agevolazioni** introdotte nel 2019 in favore delle imprese agricole ricadenti nei Comuni interessati dai terremoti occorsi il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017.

Disposizioni in materia di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 42-ter)

Si modifica l'impianto della disciplina relativa all'avvio della procedura di **riequilibrio finanziario pluriennale** da parte degli **Enti locali** che presentino squilibri strutturali di bilancio, all'approvazione dei **piani di riequilibrio** e al controllo della loro attuazione. L'approvazione è demandata al Ministero dell'Interno, senza che vi sia più alcun coinvolgimento delle sezioni regionali della Corte dei conti; l'attività di vigilanza sull'esecuzione continua invece ad essere svolta dalla Magistratura contabile.

Disposizioni urgenti in materia di contenzioso regionale (art. 43)

Questo articolo riguarda il **contenzioso sorto tra la Regione Campania e lo Stato** per il mancato versamento alla Regione del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita all'Irap e all'addizionale regionale all'Irpef e deciso in primo grado dalla Corte dei conti in favore della Regione. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato a stipulare un'intesa con la Regione per il pagamento di una quota non superiore al 90 per cento di quanto accertato dalla sentenza di primo grado.

Incremento sostegno trasporto pubblico locale (art. 44)

Viene **incrementata di 400 milioni** di euro la **dotazione**, per il 2020, del **fondo** per compensare le **imprese di trasporto pubblico locale e ferroviario regionale** che abbiano subito riduzione dei ricavi tariffari in conseguenza dell'emergenza Covid-19, prevedendo che le suddette risorse aggiuntive possano anche essere utilizzate, nel limite di 300 milioni di euro, per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale – destinato anche a studenti – occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche legate all'emergenza Covid-19. Ciascuna Regione e Provincia autonoma è autorizzata all'attivazione di tali servizi aggiuntivi, nei limiti del 50 per cento delle risorse attribuibili.

Contributi alle imprese ferroviarie per i servizi non sottoposti ad obblighi di servizio pubblico (art. 44-bis)

Previste alcune modifiche all'art. 214 del decreto "Rilancio" in materia di **contributo alle imprese ferroviarie** per i servizi di trasporto passeggeri e merci in regime di libero mercato per compensare gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall'emergenza Covid-19: viene **differito al 31 ottobre 2020 il termine entro cui** le imprese devono **rendicontare gli effetti economici subiti** fino al 31 luglio 2020. Si prevede inoltre l'assegnazione alle imprese delle risorse che residuino, anche per gli effetti economici subiti a partire dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Incremento risorse per progettazione Enti locali (art. 45)

Cambiano le norme della Legge di bilancio 2020 in materia di risorse per **progettazione degli Enti locali**: si modifica l'arco temporale di riferimento dell'assegnazione delle risorse indicate previsto a partire dal 2023, che viene anticipato **sino al 2031**, anziché sino al 2034. Inoltre, si aggiunge alla Legge di bilancio una nuova previsione in base alla quale le risorse assegnate agli Enti locali per il biennio 2020-2021 sono incrementate di **300 milioni di euro** per ciascuno dei due anni e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per il 2020.

Messa in sicurezza di edifici e territorio degli Enti locali (art. 46)

Si interviene sulle disposizioni introdotte dalla Legge di bilancio 2019, relative alla concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la **messa in sicurezza degli edifici e del territorio**, al fine di operare una rimodulazione delle risorse, disciplinare l'utilizzo di quelle aggiuntive e prorogare di tre mesi i termini di affidamento dei lavori da parte dei Comuni beneficiari dei contributi riferiti agli anni 2019 e 2020.

Rifinanziato il fondo demolizioni (art. 46-ter)

Viene **aumentato di 1 milione di euro** il cosiddetto **Fondo demolizioni** previsto dalla Legge di bilancio 2018 e finalizzato all'erogazione di contributi ai Comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di **opere abusive**.

Incremento risorse per piccole opere (art. 47)

Vengono **incrementate di 500 milioni di euro** le **risorse** assegnate ai **Comuni** per il 2021 per investimenti destinati ad **opere pubbliche** in materia di **efficientamento energetico** e di **sviluppo territoriale sostenibile**. Vengono anche prorogati, limitatamente al 2020: dal **15 settembre** al **15 novembre** il **termine** entro il quale i Comuni beneficiari dei **contributi** per le finalità sopra indicate sono tenuti ad **iniziare** l'esecuzione dei lavori – pena la **revoca** totale o parziale dello stesso contributo da essi ricevuto – e dal **31 ottobre** al **15 dicembre** il termine entro il quale il Ministero

dell'Interno provvede, con proprio decreto, alla revoca totale o parziale dei contributi erogati.

Interventi in materia di edilizia scolastica (art. 48)

Viene rimodulata l'autorizzazione di spesa prevista dalla Legge di bilancio 2020 per gli anni 2020-2034 per finanziare **interventi di manutenzione straordinaria e di incremento dell'efficienza energetica** delle **scuole** di Province e Città metropolitane, in particolare **anticipando al periodo 2021-2024 la disponibilità delle risorse** previste.

Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai Comuni (art. 48-bis)

Si consente di non computare, nel calcolo del limite finanziario per le forme di lavoro flessibile, la **maggiore spesa** sostenuta per **l'anno scolastico 2020/2021** dai **Comuni e dalle unioni di Comuni** per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con il **personale educativo, scolastico e ausiliario**.

Produzione di energia termica da fonti rinnovabili e incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni (art. 48-ter)

Determinata nel **100 per cento** delle spese ammissibili la misura degli **incentivi** per gli interventi di produzione di **energia termica** da fonti **rinnovabili** e di **incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni**, realizzati su **edifici pubblici** adibiti a **uso scolastico** e su edifici di **strutture ospedaliere** del **servizio sanitario nazionale**.

Risorse per ponti e viadotti di Province e Città metropolitane (art. 49)

Per accelerare le fasi di riparto delle risorse finanziarie per la **messa in sicurezza** dei **ponti** e dei **viadotti** esistenti nonché per la **realizzazione di nuovi ponti** in sostituzione di quelli che presentano problemi strutturali di sicurezza, si prevede che il **riparto delle risorse** avvenga sulla base dei criteri di cui all'articolo 1, comma 1077, della legge n. 205 del 2017, con particolare riferimento al livello di rischio valutato. A tale fine si istituisce nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti un **Fondo** con una dotazione di **200 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

Procedure assegnazione contributi per la rigenerazione urbana (art. 50)

Sono modificate le modalità procedurali previste dalla Legge di bilancio 2020 per addivenire all'assegnazione di **contributi ai Comuni** per investimenti in **progetti di rigenerazione urbana**.

Piccole opere e interventi contro l'inquinamento (art. 51)

Viene autorizzato, a decorrere dal 2021, l'avvio di un programma pluriennale per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di **efficientamento energetico** e **sviluppo territoriale sostenibile**. Viene inoltre istituito, sempre a decorrere dal 2021, un fondo per le finalità in materia di **qualità dell'aria**, con specifico riferimento alla situazione nella **Pianura Padana** e alla promozione di specifiche strategie di intervento nell'area.

Semplificazione adempimenti tesoreri degli Enti locali (art. 52)

Sono soppressi alcuni adempimenti che interessano i **tesoreri degli Enti locali** nell'ambito dei procedimenti riguardanti l'esercizio provvisorio e la variazione del bilancio di previsione.

Sostegno agli Enti in deficit strutturale (art. 53)

Per **sostenere** gli **Enti in deficit strutturale**, tra le altre cose viene istituito un fondo per gli anni 2020-2022 da ripartire fra i Comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario e che presentino una serie di requisiti; viene incrementata di 200 milioni di euro la dotazione del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti locali, destinando tali risorse al pagamento delle spese per il personale, per la produzione di servizi in economia e per l'acquisizione di servizi e forniture; si interviene sulla disciplina del Testo unico sugli enti locali relativa all'accensione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio; viene differito al 31 ottobre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli Enti in deficit strutturale. Da sottolineare che nel corso dell'esame in sede referente si è stabilito di **sospendere** per il 2020 l'applicazione delle **sanzioni** previste per gli Enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie che non rispettino i livelli minimi di copertura dei costi come definiti dall'art.243, comma 2, del TUEL

Equilibri di bilancio degli Enti locali (art. 54)

Disposto un ulteriore **differimento**, al **30 novembre 2020**, del termine di adozione della deliberazione di controllo a **salvaguardia degli equilibri generali di bilancio**, da parte dell'organo consiliare degli **Enti locali**, già posticipato al 30 settembre 2020 dal decreto "Rilancio" a causa della situazione di emergenza sanitaria. Nel corso dell'esame al Senato è stato fissato al **30 novembre 2020** il termine per la **deliberazione** da parte **dell'ente dissestato**, successivamente all'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, dei **bilanci** di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonché per la presentazione delle relative **certificazioni**, già previsto al 30 settembre dal decreto "Cura Italia".

Si consente ai **Comuni** che hanno deliberato la procedura di **riequilibrio finanziario pluriennale** alla data del 30 settembre 2020 di **non applicare** al bilancio di previsione

2020-2022 la quota di **disavanzo da ripianare nell'annualità 2020**, in ragione dell'emergenza epidemiologica in corso.

Anticipazioni di liquidità agli Enti locali per far fronte a debiti P.A. (art. 55)

Vengono **riaperti**, esclusivamente per gli **Enti locali**, i **termini** della procedura per la concessione delle **anticipazioni di liquidità** per far fronte ai **debiti della Pubblica Amministrazione** previsti dall'articolo 116 del decreto "Rilancio".

Pagamento dei debiti di Campione d'Italia (art. 56)

Si interviene sulla disciplina relativa al **pagamento dei debiti contratti dal Comune di Campione d'Italia** con enti e imprese aventi sede legale in Svizzera, esigibili al 31 ottobre 2019.

Disposizioni in materia di eventi sismici (art. 57)

Riguardo gli **eventi sismici** che in questi anni hanno colpito il nostro Paese, questo articolo, molto ampio, **proroga fino al 31 dicembre 2021** lo **stato di emergenza** dichiarato per il **sisma del 2016 e 2017 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria**, e la gestione straordinaria dell'emergenza; incrementa il **Fondo** per le emergenze nazionali di **300 milioni per l'anno 2021**; specifica che la suddetta proroga fino al 31 dicembre 2021 determina **deroghe** alla **disciplina** applicata ai **contratti a tempo determinato**, stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del 2016, e ai contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e con Fintecna S.p.A.; prevede, dal 1° novembre 2020, la possibilità di **stabilizzazione del personale** assunto a tempo determinato dalle **Regioni** e dagli **Enti locali** dei territori colpiti dal **sisma del 2009 in Abruzzo**, dal **sisma 2016-2017 in Centro Italia** e dal **sisma 2012 in Emilia**, e degli **enti parco** nazionali dei **Comuni** colpiti dal **sisma 2016-2017**; istituisce, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a decorrere dal 2020, un **Fondo**, con una dotazione annua di 5 milioni di euro per il 2020 e di 30 milioni a decorrere dal 2021, finalizzato al concorso degli **oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato** di cui al comma 3; prevede interventi riguardanti il **personale della struttura del Commissario straordinario** e degli Uffici speciali per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016-2017; consente ai Commissari straordinari dei territori colpiti dai sismi del 2018 avvenuti in provincia di **Campobasso e Catania** di avvalersi di una **apposita struttura interna** alle Regioni interessate e della collaborazione di personale regionale, provinciale, comunale e delle strutture centrali e periferiche dello Stato; **disciplina l'affidamento dei servizi aggiuntivi** riguardanti il **trasporto scolastico** in appalto o in concessione; **esclude che le spese relative ad assunzioni** fatte in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, finanziate con risorse provenienti da altri soggetti, nonché le relative entrate poste a copertura, **rilevino ai fini del rispetto di limiti assunzionali** previsti dalla normativa vigente; prevede **contributi per 50 milioni**

di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in favore di **soggetti pubblici e privati** e di attività economiche e produttive situati **nei territori colpiti dal sisma del 2016-2017** ed interessati dagli **eccezionali eventi meteorologici** della seconda decade del mese di **gennaio 2017**; stabilisce che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche per la ricostruzione privata del sisma 2016-2017, è stabilito in misura ridotta; prevede **una compensazione** fino ad un massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore dei Comuni colpiti dal sisma del Centro Italia 2016-2017, per sopperire ai **maggiori costi della gestione dei rifiuti e/o alle minori entrate della TARI**; estende le **agevolazioni fiscali**, previste per la **Zona franca urbana** istituita nei Comuni colpiti dal sisma del Centro Italia 2016-2017, anche **ad imprese e professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica entro il 31 dicembre 2021**; stabilisce la predisposizione e l'aggiornamento di un **cronoprogramma delle spese per la ricostruzione post terremoto** da parte dei Commissari straordinari per la ricostruzione; **proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza** del terremoto avvenuto nella **Provincia di Catania nel 2018**; dispone la **proroga o il rinnovo sino al 2021**, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal **sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo**, dei **contratti stipulati dai Comuni del cratere sismico**, in deroga alla normativa vigente **in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato** presso le amministrazioni pubbliche; **proroga fino al 31 dicembre 2021** la dotazione di **risorse umane a tempo determinato**, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli **Uffici speciali per la ricostruzione** e i contratti a tempo determinato dei medesimi Uffici; **proroga fino al 31 dicembre 2021** la possibilità di avvalersi di **personale a tempo determinato** per il **comune dell'Aquila**; estende le **agevolazioni, anche di natura tariffaria**, previste fino al 31 dicembre 2020, **a tutte le utenze** situate nei Comuni colpiti dal **sisma del Centro Italia del 2016-2017** e dal **sisma di Ischia del 2017**; proroga tali agevolazioni **oltre il 31 dicembre 2020**, ma solo per le **utenze degli immobili dichiarati inagibili**; proroga **fino al 2021 l'autorizzazione ai Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai Comuni colpiti dal sisma ed alle prefetture delle Province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia di assumere personale con contratto di lavoro flessibile** nei territori colpiti dal **sisma del 20 e 29 maggio 2012**; proroga **fino al 31 dicembre 2021** la possibilità, per i Commissari delegati, di riconoscere **compensi per prestazioni di lavoro straordinario al personale** in servizio presso la Regione e gli enti territoriali nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012; **proroga la convenzione con Fintecna**, al fine di assicurare alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il supporto necessario unicamente per le attività tecnico-ingegneristiche nei territori colpiti dal sisma; prevede **l'impignorabilità delle risorse** dedicate alla **ricostruzione delle aree colpite dal sisma 20-29 maggio 2012**; autorizza la spesa di **15 milioni** per il pagamento da parte dei Commissari delegati per i **maggiori interessi** derivanti dalla **sospensione del pagamento delle rate dei mutui** bancari per gli immobili danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012; **proroga al 2022 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi** agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti per il sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Superbonus nei territori colpiti dagli eventi sismici (art. 57-bis)

Si prevede che ai Comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 la detrazione al **110 per cento** delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche (il cosiddetto **Superbonus**) spetta per **l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione**. La detrazione, inoltre, è aumentata del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009 (in alternativa al contributo per la ricostruzione).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SOSTEGNO ALLA SANITÀ

Riduzione liste di attesa e incremento del fabbisogno sanitario (art. 29)

Stabilite disposizioni transitorie, fino al 31 dicembre 2020, intese alla **riduzione delle liste di attesa** relative alle **prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero**, non erogate nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, tra le altre cose, si dispone l'**incremento**, per il 2020, del **fabbisogno sanitario** per complessivi oltre 478 milioni di euro, finalizzati a sostenere gli oneri riguardanti il ricorso in maniera flessibile da parte di Regioni e Province autonome a **strumenti straordinari** riguardanti **prestazioni aggiuntive in ambito sanitario**.

Sostegno al sistema termale nazionale (art. 29-bis)

Istituito un **Fondo** con una dotazione di **20 milioni** di euro per il **2020** e di **18 milioni** per il **2021**, finalizzato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di **buoni per l'acquisto di servizi termali**.

Tutela della salute in relazione all'emergenza Covid-19 (art. 29-ter)

Previsto il **potenziamento** e la **riorganizzazione** della **rete di assistenza territoriale** per fronteggiare l'emergenza in corso, stabilendo l'adozione da parte delle Regioni e delle Province autonome di **appositi piani**, a partire dal distretto sanitario di base. Disposto, inoltre, che in base a specifiche linee di indirizzo per la tutela della salute mentale emanate dal Ministero della Salute, di concerto con la Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali, entro un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, Regioni e Province autonome dovranno adottare un **protocollo** uniforme sull'intero territorio nazionale volto a definire le buone pratiche di **salute mentale** di comunità e la tutela della fragilità psicosociali.

Sostegno per la medicina dei servizi e passaggio alla dipendenza (art. 29-*quater*)

Prevista una **nuova disciplina** dell'utilizzo e del **passaggio alla dipendenza** di medici che svolgono attività di guardia medica e di **medicina dei servizi**.

Incentivi per il personale di enti e aziende del Servizio sanitario nazionale (art. 30)

Modificate le disposizioni che consentono alle Regioni e Province autonome di **elevare** – con l'utilizzo di proprie risorse, disponibili a legislazione vigente – gli **stanziamenti** statali aggiuntivi destinati per il 2020 ad **incentivi per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale**. Questi stanziamenti saranno destinati prioritariamente al personale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica.

Misure urgenti per il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale (art. 30-*bis*)

Estese ai dirigenti sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e ai dirigenti medici e sanitari del Ministero della Salute le norme transitorie vigenti per i dirigenti medici dei suddetti enti ed aziende in materia di **limiti massimi di età** per il **collocamento a riposo**.

Funzionamento Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e risorse per sanificazione di ambienti e acquisto di strumenti e dispositivi (art. 31)

Si autorizza l'**Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas)** ad assumere **personale a tempo indeterminato** e si dispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questo provvedimento, la nomina del Presidente e del Direttore generale della stessa Agenas.

Previsto un **incremento** delle **risorse** destinate, secondo una normativa transitoria, alla concessione di un credito d'imposta per le spese relative alla **sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati**, nonché per l'**acquisto di dispositivi** di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Incremento Fondo autismo (art. 31-*ter*)

Si incrementa di 10 milioni di euro per il 2020, la dotazione del **Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico**.

Potenziamento distretti sanitari (31-quater)

Si consente la **localizzazione dei servizi** garantiti dal distretto sulla base dell'analisi dei bisogni di salute della popolazione assicurata anche dalla piena accessibilità ai dati dei **sistemi informativi regionali**. Viene anche previsto che il programma delle attività territoriali non sia più predisposto dal solo direttore di distretto ma da questi e dal Comitato dei Sindaci.

SCUOLA E UNIVERSITÀ

Edilizia scolastica, patti di comunità, adeguamento attività didattica per l'a.s. 2020/2021, personale scolastico, graduatorie (art. 32)

Viene incrementato il **Fondo per l'emergenza epidemiologica** da Covid-19 di **400 milioni di euro nel 2020** e **600 milioni nel 2021**, destinando parte delle risorse a finalità come l'**acquisizione di ulteriori spazi per l'attività didattica**; il sostegno finanziario ai **patti di comunità** per l'ampliamento della permanenza a scuola degli studenti; la stipula di **contratti a tempo determinato**, consentendo **sostituzioni dal primo giorno di assenza**; lo svolgimento di prestazioni straordinarie e l'incremento del **Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa** anche per remunerare prestazioni aggiuntive.

Si prevede che il **personale docente e ATA** assunto con contratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2020/2021, in caso di sospensione delle attività didattiche, possa assicurare le relative prestazioni con le **modalità di lavoro agile**. Parallelamente si stabilisce che sempre per l'anno scolastico 2020/2021, al personale scolastico e a quello coinvolto nei servizi erogati dalle scuole in convenzione o tramite accordi non si applicano le modalità di lavoro agile, tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica.

Viene inoltre **prorogato**, al 30 settembre 2021, il **termine** di validità delle **graduatorie** approvate negli anni dal 2012 al 2017, limitatamente a quelle comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai Comuni.

Interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento dell'a.s. 2020/2021 (art. 32-bis)

Istituito un **Fondo** con una dotazione di **3 milioni** di euro per il **2020** e **6 milioni** di euro per il **2021** a favore degli Enti locali – anche in dissesto o in fase di riequilibrio finanziario – per facilitare le procedure per il reperimento di **spazi** per lo svolgimento dell'**attività didattica** e per far fronte alle relative spese di conduzione e adattamento. Un ulteriore importo, pari a **10 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2020** e **2021**, è destinato agli Enti locali per la realizzazione di **interventi strutturali** o di

manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione.

Misure urgenti per garantire la funzionalità amministrativa delle istituzioni scolastiche (art. 32-ter)

Al fine di **garantire la piena operatività delle istituzioni scolastiche** nell'a.s. 2020/2021, nelle Regioni in cui l'approvazione della graduatoria di merito del concorso per personale del profilo professionale di **Direttore dei servizi generali e amministrativi** (DSGA) bandito nel 2018, ai sensi dell'art. 1, co. 605, della L. 205/2017, non sia intervenuta entro il 31 agosto 2020, **le immissioni in ruolo dei vincitori** possono avvenire, a seguito dell'approvazione della stessa graduatoria di merito, anche successivamente, purché entro il 31 dicembre 2020, nel limite dei posti autorizzati per l'a.s. 2020/2021. Inoltre si introduce una **procedura per la "chiamata veloce"** dei DSGA e per questi posti si prevede la definizione di una nuova disciplina per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Misure in ambito universitario (art. 33)

Eliminata la previsione di sospensione, durante il periodo dello stato di emergenza, delle **procedure di nomina** dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione degli **enti pubblici di ricerca** vigilati dal Ministero dell'Università e della ricerca, di designazione governativa. Si equipara inoltre a tutti gli effetti, a regime, le attività formative e di servizio agli studenti svolte nel sistema terziario, con modalità a distanza a quelle svolte in presenza. In particolare, poi, si stabilizza la validità delle disposizioni introdotte per garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti delle università – nonché, in quanto compatibili, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) – da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della frequenza delle attività didattiche nell'anno accademico 2019-2020, a seguito dell'emergenza da Covid-19.

Misure urgenti per la definizione delle funzioni e del ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della salute (art. 33-bis)

Prevista l'emanazione di un decreto del Ministro della salute per stabilire, considerata l'emergenza epidemiologica, le funzioni proprie, a carattere socio-educativo, richieste agli **educatori sociopedagogici** presenti nei servizi e nei presidi socio-sanitari.

EMERGENZE

Fondo emergenze nazionali per alcune misure relative al Covid-19 (art. 34)

Disposto un incremento di 580 milioni per il 2020 e di 300 milioni per il 2021 del **Fondo per le emergenze nazionali**. Si tratta di risorse aggiuntive destinate, per il 2020, ad attività del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, incluse quelle connesse all'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 e quelle relative a ricerca, sviluppo e acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali.

Funzionalità delle Forze armate - Operazione "Strade sicure" (art. 35)

Si dispone l'ulteriore proroga, fino al 15 ottobre 2020, del contingente di 753 unità di **personale militare** facente parte del dispositivo "**Strade sicure**" e si autorizza per il 2020 l'ulteriore spesa complessiva di 12 milioni e 610.836 euro, di cui 7 milioni e 677.826 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e 4 milioni e 933.010 euro per altri oneri connessi all'impiego del personale.

Disposizioni per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (art. 35-bis)

Vengono **prorogati** alcuni **termini**, relativi al trattenimento in servizio del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato anche se collocato in quiescenza e per il personale delle **Forze di polizia**, delle **Forze armate** e del **Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco**, relativi a misure di profilassi alla temporanea dispensa dal servizio in presenza, al collocamento d'ufficio in licenza straordinaria o simili, agli accertamenti diagnostici.

Personale civile operante nei reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare (art. 36)

Il Ministero della Difesa è autorizzato, per il 2020, ad avviare le **procedure straordinarie di stabilizzazione**, nel limite di 145 unità, **del personale civile**, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, **operante presso i reparti Genio campale dell'Aeronautica militare** con almeno tre anni di esperienza presso i suddetti reparti.

Funzionalità delle Forze di polizia, delle Prefetture e del Corpo di polizia penitenziaria (art. 37)

Autorizzato lo stanziamento di **oltre 41 milioni di euro** per la prosecuzione delle misure volte ad assicurare la **funzionalità** del personale delle **Forze di polizia** e per la sanificazione delle strutture e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, per il

personale delle Prefetture-UtG e l'acquisto di materiale di protezione, per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e la sanificazione e disinfezione dei relativi ambienti.

Impiego delle guardie giurate a protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana (art. 38)

Prorogata di un anno, fino al 31 giugno 2021, la disciplina transitoria semplificata concernente i requisiti formativi per lo svolgimento del servizio di **protezione del naviglio mercantile italiano** secondo la disciplina recata dal decreto-legge n. 107 del 2011, che ha stabilito la possibilità di **impiegare guardie giurate** nelle attività di **contrasto della pirateria internazionale**.